



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO N. 7/2025

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2025.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 luglio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità versano entro il 16 luglio l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi INPS

Scade il 16 luglio il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 luglio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno.

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade il 21 luglio il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall'art.13, D.L. n. 84/2025.

Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 25 luglio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno.

Scade il 25 luglio anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 31 luglio il termine ultimo per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati.

Modello TR

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2025.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 luglio 2025

RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L'OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA

Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto per gli amministratori delle società l'obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale.

Ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Con la nota n. 654 del 25 giugno 2025, il MIMIT ha precisato che, vista la complessità normativa e le diverse segnalazioni pervenute da territori, Camere di commercio e operatori economici, si è riservato la possibilità di integrare o correggere le indicazioni applicative già fornite, per garantire un'applicazione uniforme e conforme alla ratio delle disposizioni vigenti.

Di recente, sono emerse criticità legate al termine fissato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori, previsto inizialmente per il 30 giugno 2025.

Tale data, infatti, avrebbe comportato difficoltà operative, anche per la coincidenza con gli adempimenti relativi all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2024.

Alla luce di queste problematiche e delle richieste pervenute, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedenti, posticipando il termine per l'adempimento al 31 dicembre 2025.

Ne deriva quindi che:

Società costituite prima del 1° gennaio 2025	Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025	La comunicazione della PEC dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese

CIRCOLARE N. 9/E DEL 24 GIUGNO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026

La circolare n. 9/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta il principale documento interpretativo e operativo relativo al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026; il CPB è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi.

Possono aderire al CPB le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Dal 2025, i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB; sono altresì esclusi i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici.

L'adesione è riservata a chi, nel 2024, ha esercitato in via prevalente attività economiche per cui risultano approvati gli ISA e che non abbiano già aderito per il biennio 2024-2025.

La circolare dettaglia le seguenti modalità operative:

- l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma;
- il termine per l'adesione, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025 dal c.d. Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025);
- è necessario utilizzare il modello CPB 2025/2026, trasmettendolo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario.

Il c.d. Decreto Correttivo-bis ha introdotto limiti massimi di incremento del reddito concordato:

- +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10;
- +15% per punteggi tra 9 e <10;
- +25% per punteggi tra 8 e <9.

Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell'istituto.

I principali benefici fiscali previsti per l'adesione sono i seguenti:

- esonero dagli accertamenti induttivi: chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno;
- semplificazioni IVA: possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati;
- benefici ISA: esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati.

Per incentivare l'occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato.

La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili (ad esempio errori nei versamenti), il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall'avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB.

IN GAZZETTA IL CORRETTIVO-BIS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il D.Lgs. n. 81/2025.
Di seguito si offre un quadro di sintesi degli interventi ritenuti di maggiore interesse.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI	
Art. 1	<p>Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari</p> <p>Viene previsto che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti c.d. forfetari continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.</p>
Art. 2	<p>Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali</p> <p>Viene previsto a regime il divieto, da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di emissione di fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
Art. 4, comma 1	<p>Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo</p> <p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">– per il 2025 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;– dal 2026 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Art. 5	<p>Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie</p> <p>Viene stabilito che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con Decreto MEF.</p>
Art. 6	<p>Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari</p> <p>Viene stabilito che i soggetti c.d. forfetari versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile (c.d. reverse charge), compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.</p>

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 7	Abrogazione CPB per i soggetti c.d. forfettari A decorrere dal 1° gennaio 2025, è inibita la possibilità di aderire al CPB da parte dei c.d. soggetti forfettari.
Art. 8	Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il CPB Con effetto dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, è previsto che le aliquote dell'imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: – per i contribuenti assoggettati all'IRPEF con l'aliquota del 43%; – per i contribuenti assoggettati all'IRES con l'aliquota del 24%.
Art. 9	Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB Vengono introdotte, a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, ulteriori cause di esclusione e di decadenza. Non possono accedere: - il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione ovvero a una società tra avvocati. La causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. <i>b-quinquies</i>); - l'associazione ovvero la STP, ovvero la società di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. Viene meno il CPB se: – il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione ovvero la STP, ovvero la società tra avvocati cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. <i>b-quinquies</i>); – l'associazione, ovvero la STP, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata (lett. <i>b-sexies</i>).
Art. 10	Concetto di conferimento come causa di cessazione ed esclusione dal CPB Con norma di interpretazione autentica viene affermato che ai fini dell'applicazione della causa di esclusione e di cessazione dal CPB, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda.
Art. 11	Termine di adesione al CPB Viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Art. 13	<p>Deduzione del costo del lavoro incrementale</p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche, che si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, alla deduzione del costo del lavoro incrementale.</p> <p>Per il reddito di lavoro autonomo, viene esclusa dal calcolo, con la nuova lett. <i>b-ter</i>), del comma 1, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, nonché con le modifiche al successivo comma 2, ai fini della variazione del reddito si deve tener conto anche della maggiorazione del costo del lavoro. Per il reddito di impresa sono previste identiche modifiche per effetto delle variazioni all'art. 16, D.Lgs. n. 13/2024.</p>
Art. 14	<p>Introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale</p> <p>Viene previsto che la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, della misura:</p> <p>a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;</p> <p>b) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;</p> <p>c) del 25%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.</p> <p>Inoltre, è stabilito che laddove la proposta, tenuto conto di quanto sopra, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia "ordinaria", la limitazione di cui al comma <i>3-bis</i>, non trova applicazione.</p> <p>Infine, il nuovo comma <i>3-quater</i>, stabilisce che le soglie del comma <i>3-bis</i>, trovano applicazione anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.</p>
Art. 15	<p>Cause di decadenza dal CPB</p> <p>Vengono integrate le cause di decadenza dal CPB prevedendola nel caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. <i>36-bis</i>, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Inoltre, tale causa di decadenza non può più essere sanata in caso di regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento.</p>